



COMUNE DI LANUVIO

Provincia di Roma



P.I. 01117281004 C.F. 02784710580 Tel 06937891 Fax 0693789229 www.comune.lanuvio.rm.it

REGOLAMENTO IDRICO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

APPROVATO CON ELIBERA DI C.C. N. 90 DEL 30/11/1995
INTEGRATO CON DELIBERA DI C.C. N 54 DEL 30/09/1997 (art. 25)

INDICE

	pag.	
DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1 - Assunzione del servizio in economia	“	4
Art. 2 - Campo di applicazione	“	4
Art. 3 - Costruzione della rete nel suolo pubblico	“	4
Art. 4 - Proprietà delle tubazioni	“	4
Art. 5 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti	“	4
Art. 6 - Tipo di fornitura	“	5
Art. 7 - Interruzione del servizio di erogazione	“	5
Art. 8 - Priorità nella concessione delle utenze	“	5
Art. 9 - Danni alle condotte e tubazioni in genere	“	5
Art.10 - Variazioni al regolamento	“	5
Art.11 - Distribuzione dell'acqua	“	6
FORNITURE PER USO PUBBLICO		
Art.12 - Definizione di impianti per uso pubblico	“	6
Art.13 - Fontane pubbliche	“	6
Art.14 - Bocche speciali	“	6
Art.15 - Installazione dei contatori	“	6
Art.16 - Servizi pubblici non gestiti dal Comune	“	6
FORNITURE AD USO SPECIALE - AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO		
Art.17 - Forniture su strade canalizzate	“	7
Art.18 - Forniture su strade non canalizzate	“	7
Art.19 - Nuovi allacciamenti - Procedura	“	7
Art.20 - Installazione delle condutture esterne	“	8
Art.21 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	“	8
Art.22 - Impianto di pompaggio	“	8
Art.23 – Serbatoi	“	8
Art.24 - Prescrizioni e collaudi	“	9
Art.25 - Manutenzione delle condotte	“	9
Art.26 – Modifiche	“	9
Art.27 - Guasti agli apparecchi	“	9
Art.28 – Vigilanza	“	9
CONTATORI		
Art.29 - Impianti di lettura – Proprietà	“	10
Art.30 - Posizione dell'impianto di lettura	“	10
Art.31 - Impianti di lettura per fabbricati con più utenze	“	10
Art.32 - Custodia dell'impianto di lettura e sua manutenzione	“	11
Art.33 - Nolo del contatore	“	11
Art.34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	“	11
Art.35 - Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto	“	11
CONTRATTI DI FORNITURA		
Art.36 - Titolarità della concessione	“	12
Art.37 - Contratti d'utenza, vulture	“	12
Art.38 - Spese contrattuali anticipi a carico dell'utente	“	12
Art.39 - Durata dei contratti di fornitura - disdetta	“	13
Art.40 - Uso dell'acqua	“	13
Art.41 - Accertamento dei consumi – Lettura dei contatori	“	13

Art.42 - Tariffe - Ruoli di riscossione –Indennità di mora	“	13
Art.43 - Pagamenti - Morosità – Distacchi	“	14
Art.44 - Risoluzione di diritto delle concessioni	pag.	14
Art.45 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	“	14
Art.46 - Portata garantita	“	14
Art.47 - Perdite, Danni, Responsabilità	“	15
Art.48 - Pagamenti dell'utenza	“	15
Art.49 - Ripristino delle utenze	“	15
CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE		
Art.50 - Concessioni speciali temporanee	“	15
Art.51 - Tariffe per le concessioni speciali temporanee	“	15
Art.52 - Concessioni speciali per cantieri edili	“	15
Art.53 - Obblighi dell'utente – Controlli	“	15
Art.54 - Pagamenti - Durata dei contratti	“	16
DIVIETI, SANZIONI E ALTRE NORME		
Art.55 – Obblighi e Divieti	“	16
Art.56 - Sanzioni	“	16
Art.57 – Risarcimento dei danni	“	16
Art.58 – Accertamento, contestazione e notifica delle infrazioni	“	17
Art.59 – Pagamento in misura ridotta	“	17
Art.60 – Determinazione di specifiche sanzioni	“	17
Art.61 – Uso di prese private in caso di necessità	“	17
Art.62 – Casi non previsti dal regolamento	“	18
Art 63 – Disposizioni precedenti	“	18
Art 64 –Applicazione delle norme di diritto comune ed entrata in vigore	“	18
ALLEGATI		
TABELLA “A” – Rimborso spese stampati e diritti	“	18
TABELLA “B” – Indennità per prestazioni e sanzioni amministrative.	“	19
TABELLA “C” – Minimo contrattuale	“	19

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - ASSUNZIONE DEL SERVIZIO IN ECONOMIA

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto, a norma di legge, in economia dal Comune, che vi provvede per mezzo degli acquedotti comunali.

Il Sindaco, o assessore delegato, sovrintende al servizio a mezzo del personale amministrativo e tecnico dipendente.

Ai fini del presente regolamento l'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Idrico - assume la denominazione di SERVIZIO IDRICO. Al Servizio idrico sono affidate tutte le competenze, gli oneri, nonché tutti gli atti e le funzioni specifiche, nessuna esclusa e nel rispetto della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, derivanti dalla gestione del servizio stesso e da questo regolamento.

Qualora il servizio o parte di esso, sia affidato in concessione, la ditta appaltatrice sostituisce il "Servizio Idrico" nelle funzioni di cui al presente regolamento e nel rispetto delle leggi sulla Pubblica Amministrazione in vigore.

Articolo 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le forniture relative a tutti gli acquedotti comunali.

Articolo 3 - COSTRUZIONE DELLA RETE NEL SUOLO PUBBLICO

Di norma, la rete di distribuzione, per la parte insistente sul suolo pubblico, viene costruita direttamente dal Comune: in economia ovvero mediante appalto a ditta specializzata.

Tuttavia è data facoltà agli interessati di eseguire direttamente i lavori anche per la parte insistente sul suolo pubblico, alle seguenti condizioni:

- 1) che venga presentato apposito progetto esecutivo;
- 2) che i lavori vengano eseguiti da personale specializzato e sotto la diretta sorveglianza del servizio Idrico;
- 3) che i lavori vengano iniziati solo dopo aver ottenuto apposita autorizzazione;
- 4) che vengano assunte, dalla ditta esecutrice, tutte le responsabilità che l'esecuzione dei lavori comporta, specialmente per quanto riguarda l'obbligo della segnaletica ai fini infortunistici, sia per l'esecuzione dei lavori veri e propri, che per quanto riguarda la regolamentazione del traffico.

Ultimati i lavori sarà redatto, a cura del Servizio Idrico, apposito verbale di collaudo e presa in carico degli impianti. Tutti gli impianti insistenti sul suolo pubblico passeranno, da quel momento, nella piena proprietà e disponibilità del comune.

Articolo 4 - PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI.

Le tubazioni stradali, o comunque in area pubblica, anche se costruite con il contributo degli utenti a fondo perduto e le derivazioni fino al contatore, seppure eseguite a spese degli utenti, appartengono al Comune, restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Articolo 5 - SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI.

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Idrico, il quale di volta in volta, per vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, qualora il servizio o parte di esso, sia affidato in concessione, si

avvarrà di ditta privata, tramite capitolati speciali redatti dai funzionari comunali preposti, i quali dovranno poi sorvegliare l'andamento dei lavori al fine della corretta esecuzione.

Articolo 6 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono in :

- a) forniture per uso pubblico;
- b) forniture per uso privato;

Esse sono regolate dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le norme e prescrizioni, mentre per quanto riguarda la struttura e i costi delle tariffe, vengono applicate le deliberazioni degli Organi Comunali competenti secondo le leggi in vigore.

Articolo 7 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per le eventuali interruzioni della erogazione e per la distribuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva. Per sopperire ai fabbisogni di emergenza, nel caso di incendi, nonché per l'esecuzione di lavori, l'erogazione potrà essere provvisoriamente sospesa. Nel caso di scarsa disponibilità delle sorgenti l'erogazione dell'acqua potrà essere disciplinata con ordinanza del Sindaco che potrà prevedere, anche in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alle esigenze dei servizi, sia la suddivisione del territorio comunale in zone che la erogazione ad ore alterne o la parziale sospensione di qualsiasi fornitura. In ogni caso sarà sempre assegnata la priorità alle utenze domestiche.

Articolo 8 - PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE.

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in: utenze domestiche ed utenze per altri scopi. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Articolo 9 - DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE.

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni agli utenti, il Servizio Idrico, dietro richiesta, è tenuto a segnalarne l'esatta ubicazione. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione, maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 30% per spese generali.

Articolo 10 - VARIAZIONI AL REGOLAMENTO.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sulla bolletta successiva relativa al minimo consumo contrattuale.

Nel caso che l'utente non ricorra entro sessanta giorni la scadenza della bolletta citata o non receda dal contratto, le modifiche s'intendono tacitamente accettate. Si chiarisce che le modifiche dovranno essere comunque rispettate fino all'esito del ricorso.

Articolo 11 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo:

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Articolo 12 - DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) le fontanelle pubbliche e vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali,
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Articolo 13 - FONTANE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche è concessa gratuitamente e potrà essere prelevata solo per gli usi domestici.

I recipienti per il trasporto non potranno avere una capacità complessiva superiore a litri 20.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Articolo 14 - BOCCHE SPECIALI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Dalle bocche antincendio di cui al precedente comma lettera a), hanno facoltà di prelievo dell'acqua esclusivamente il personale del servizio idrico, i vigili del fuoco e gli organi di polizia;

Dalle bocche di cui alla precedente lett.b), l'acqua potrà essere prelevata solo dal personale dipendente addetto al servizio e per i corrispondenti scopi.

Le bocche antincendio e l'area circostante, con raggio non inferiore a n. 1,50 dalla bocca stessa, deve essere lasciata sempre libera da oggetti, attrezzature e veicoli a motore allo scopo di agevolare al massimo le esigenze di prelievo. E' fatto divieto coprire, occultare, porre oggetti e/o attrezzature, veicoli a motore od altro che ostacoli ed impedisca l'immediata individuazione delle bocche antincendio, l'accesso alle stesse e tutte le conseguenti operazioni di prelievo ed uso dell'acqua da parte degli organi allo scopo abilitati.

E' data facoltà alla polizia municipale, alle altre forze di polizia ed ai vigili del fuoco, di rimuovere veicoli a motore ed ogni altra cosa che impropriamente posta sopra od a ridosso delle bocche antincendio occulti, ostacoli od impedisca l'immediata corretta e completa utilizzazione delle bocche antincendio.

Articolo 15 - INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

Le fontane di cui agli articoli precedenti del presente capo necessitano di contatore, anche nel caso che il destinatario sia il Comune; in questi casi andranno applicate tariffe agevolate per forniture d'uso pubblico.

Articolo 16 - SERVIZI PUBBLICI NON GESTITI DAL COMUNE

Con deliberazione consiliare potranno essere dichiarate "forniture di uso pubblico" quelle relative a:

- a) servizi di pubblico interesse gestiti da altre pubbliche amministrazioni;
- b) servizi di pubblico interesse gestiti da privati con il concorso dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune

Le utenze di cui al presente Articolo dovranno, comunque, essere dotate di contatore. Con la stessa deliberazione sarà disciplinato il rapporto di utenza nonché fissata la tariffa speciale o disciplinata l'esecuzione parziale o totale della fornitura.

FORNITURE AD USO SPECIALE - AUTORIZZAZIONI PER L'ALLACCIO

Articolo 17 - FORNITURE SU STRADE CANALIZZATE

Nelle strade e piazze provviste di tubazioni stradali di distribuzione, entro i limiti della potenzialità degli impianti e sempre che condizioni tecniche non vi ostino, la fornitura dell'acqua è concessa sia per uso domestico che per qualsiasi altro uso.

Articolo 18 - FORNITURE SU STRADE NON CANALIZZATE

Per le strade esistenti non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinato sulla scorta di apposita perizia del Servizio Idrico, che dovrà indicare i lavori necessari per il nuovo allaccio, in maniera tale che l'utente possa rimettere il preventivo delle spese vistato da una ditta autorizzata e versare le somme relative, salvo conguaglio a consuntivo. E' sempre data la possibilità agli interessati di avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 3. Rimane comunque inteso che l'allaccio all'impianto di lettura dovrà essere eseguito da tecnico comunale.

Articolo 19 - NUOVI ALLACCIAMENTI - PROCEDURA

L'allaccio idrico può essere richiesto per ogni unità immobiliare (allaccio singolo), oppure direttamente dal condominio, ove costituito (allaccio condominiale).

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune. La domanda potrà essere sottoscritta:

- dal proprietario;
- dal conduttore o locatario;
- dall'usufruttuario;
- dall'enfiteuta;
- dal legale rappresentante nel caso di persone giuridiche;
- da altri aventi titolo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- 1) il titolo comprovante il diritto del richiedente sull'immobile o sito;
- 2) l'attestazione di cui all'Articolo 45 L. 47/85;
- 3) l'atto comprovante che il richiedente è il legale rappresentante dell'ente, se trattasi di persona giuridica;
- 4) la richiesta di sopralluogo ai fini della perizia del Servizio Idrico in cui dovrà essere riportato:
 - Ove sia il caso: il parere negativo alla concessione e le motivazioni che dovranno essere comunicate all'utente entro trenta giorni la domanda; stessa prassi dovrà essere adottata nel caso di documentazione non idonea;
 - Il parere favorevole sulle possibilità tecniche di allaccio;

- Il punto della condotta principale ove dovrà essere installata la linea di adduzione per la nuova concessione e il punto ove installare l'apposito riquadro che dovrà contenere l'impianto di lettura dei consumi idrici.
- Il preventivo della spesa dell'eventuale contributo per i lavori supplementari da sostenere dal richiedente nel caso ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 18.
- Le prescrizioni occorrenti nel caso sia applicata la procedura descritta all'Articolo 3.

Solo a seguito di sopralluogo preventivo con esito favorevole del Servizio Idrico, che sarà allegato in unica pratica, si darà inizio ai lavori d'allaccio. Eseguita correttamente questa prassi, il Servizio Idrico darà seguito alla stipula del contratto, all'installazione dell'impianto di lettura e all'allaccio idrico, il quale in ogni caso, nessuno escluso, dovrà essere eseguito da un addetto comunale, che si occuperà di redigere apposito verbale, ove si certifichi che i lavori sono stati eseguiti come prescritto, ivi compreso l'impianto di lettura. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che il richiedente abbia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature comunali o canali di scarico e pozzi neri a norma di legge, in guisa da evitare rigurgiti, impaludamenti e soprattutto l'inquinamento del territorio sia dentro che fuori dell'abitato.

Articolo 20 - INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE ESTERNE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadano all'esterno degli stabili su aree scoperte devono essere messe in opera a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota a essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Articolo 21 - COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro Idrico o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammessa solo nei casi in cui venga installata una specifica ed idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto esterno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Articolo 22 - IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto, alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi dell'impianto di pompaggio d'adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Idrico il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Articolo 23 - SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Articolo 24 - PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'impianto della distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà (dopo l'apparecchio misuratore) e la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente che ne ha la piena responsabilità.

Il Servizio Idrico si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando creda opportuno. Qualora le installazioni non risultassero idonee, il Servizio Idrico potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Articolo 25 - MANUTENZIONE DELLE CONDOTTE

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni dalla presa stradale, sia sul suolo pubblico, sia nella proprietà privata, sono fatte dal Comune a mezzo del servizio idrico o ditta incaricata, a spese dell'utente oppure direttamente dall'interessato a sua cura e spesa sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 26 - MODIFICHE

Il Servizio Idrico può ordinare in qualsiasi momento per documentati motivi di ordine tecnico ed igienico le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni e l'utente è tenuto ad eseguire entro i limiti di tempo che saranno prescritti.

In caso di inadempienza lo stesso Servizio Idrico ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli senza che esso possa reclamare danni od essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Articolo 27 - GUASTI AGLI APPARECCHI

L'utente ha l'obbligo di riparare dal gelo e dalle manomissioni il contatore e gli accessori ed è responsabile dei danni e dei guasti a qualsiasi causa dovuti. Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Servizio Idrico.

Articolo 28 - VIGILANZA

Il Servizio Idrico ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della privata proprietà.

I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere nella privata proprietà, sia per le verifiche del consumo, sia per accertare alterazioni o guasti alle condutture e ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in generale in rapporto al presente Regolamento e alle condizioni contrattuali. In caso di opposizione o di ostacolo, lo stesso Servizio Idrico potrà sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione Comunale di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.

CONTATORI

Articolo 29 - IMPIANTI DI LETTURA - PROPRIETA'

Per impianto di lettura s'intende tutto quanto contenuto nell'apposito riquadro, pozzetto o nicchia, ove sarà installato il contatore idrico ai fini del rilevamento dei consumi idrici dell'utenza. I pezzi che lo dovranno comporre sono rispettivamente (a partire dalla linea derivata dalla condotta principale):

- a) valvola di chiusura del flusso idrico;
- b) contatore idrico;
- c) valvola di ritegno unidirezionale;
- d) regolatore di pressione (ove sia prescritto nel sopralluogo del tecnico comunale).

Il Comune provvederà all'installazione dell'impianto e alla sua manutenzione; provvederà inoltre alla fornitura del contatore, mentre gli altri pezzi dovranno essere forniti dall'utente a sue spese.

Il tipo e il calibro dei contatori sono stabiliti dal Servizio Idrico in relazione alla natura della concessione.

L'impianto di lettura, ivi compreso il contatore, rimane di proprietà del Comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dei sigilli, qualsiasi manomissione o altra operazione destinata a turbare il suo regolare funzionamento, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 56.

Articolo 30 - POSIZIONE DELL'IMPIANTO DI LETTURA

L'impianto di lettura dovrà essere situato in apposito riquadro o nicchia nei pressi del muro di cinta perimetrale, o dello stabile, con accesso su area pubblica o su area aperta al libero transito.

Gli impianti di lettura dovranno sempre essere collocati in modo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo dovrà sempre essere stabilito con il Servizio Idrico, risultante dal sopralluogo iniziale e comunque mai all'interno dell'unità immobiliare.

L'impianto sarà provvisto di appositi sigilli di garanzia installati dal Servizio Idrico.

Per gli impianti di lettura già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Idrico potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per il suo adeguamento alle condizioni indicate nell'Articolo 29 e nel presente articolo, disponendone, eventualmente, lo spostamento per rendere più agevole la lettura.

All'utente che non provveda entro 60 giorni dalla notifica della prescrizione potrà essere sospesa l'erogazione.

Articolo 31 - IMPIANTI DI LETTURA PER FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Fermo restando che ogni utenza deve essere munita di apposito contatore, su richiesta degli utenti, il Servizio Idrico potrà concedere l'utilizzo di un impianto di lettura che registri i consumi di più utenze (allaccio condominiale), fermo restando quanto segue:

- a) L'allaccio condominiale sarà regolato da un unico contratto di fornitura (che comprende più utenze idriche), sottoscritto dal legale rappresentante del condominio, o dal delegato dei condomini nominato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- b) Per ciascuna delle utenze sarà corrisposto il pagamento del minimo contrattuale annuo, come indicato nella tabella "C".
- c) Il legale rappresentante del condominio (o il delegato) risponde degli eventuali mancati pagamenti a norma di legge;

- d) Il minimo consumo, da applicare ai fini del calcolo delle eccedenze, sarà dato dalla somma dei volumi minimi previsti nell'anno dal contratto per ogni utenza allacciata;
- e) Nell'eventualità di mancati pagamenti riferiti ai consumi eccedenti, la fornitura potrà essere sospesa per tutti gli utenti;
- f) Nel caso il contatore registri i consumi di forniture non omogenee nell'uso, l'utente dovrà a proprie spese mettere in condizione il Servizio Idrico d'installare contatori dopo quello generale, poiché, nel caso di consumi eccedenti, dovrà accertare l'utenza ove risulti il maggior consumo al fine della corretta applicazione delle tariffe. Qualora l'utente non provveda saranno applicate le tariffe più alte in base agli usi allacciati.

Articolo 32 - CUSTODIA DELL'IMPIANTO DI LETTURA E SUA MANUTENZIONE

L'utente ha l'obbligo di preservare dal gelo, mantenere accessibile, sgombro e pulito il sito ove insiste l'impianto di lettura; pena l'applicazione delle sanzioni previste all'Articolo 29 e l'addebito delle spese relative alla sua riparazione. La manutenzione dell'impianto rimane di competenza del Servizio idrico. Qualora i suoi incaricati rilevino il malfunzionamento dei pezzi di cui è composto, provvederanno alla loro sostituzione senza alcun costo aggiuntivo, ma informandone l'utente.

Articolo 33 - NOLO CONTATORE

Per effetto delle disposizioni contenute in questo regolamento e in quello precedente, i contatori sono di proprietà del Comune. Ad esso spetta l'onere della manutenzione dell'impianto di lettura. Pertanto il suo utilizzo è concesso a nolo all'utente. A tal fine si applicheranno i costi previsti per legge e stabiliti insieme alle tariffe relative ai consumi. Per quanto riguarda i versamenti degli utenti, al momento dell'allaccio a proposito del contatore, vengono considerati contributi a fondo perduto come specificato alla tabella "A" lettera d) allegata.

Articolo 34 VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

Qualora l'utente ritenga erroneo l'addebito dei consumi dovuto a malfunzionamento dell'impianto di lettura potrà richiedere il sopralluogo per la verifica al Servizio Idrico. Qualora venga riscontrata tecnicamente un'irregolarità nel funzionamento dell'impianto, verranno applicati i consumi medi riscontrati nei due anni precedenti e disposto il rimborso delle somme non dovute, se al contrario, non si rileveranno anomalie dell'impianto di lettura, verrà addebitato o accreditato l'importo di cui alla tabella "B" da effettuare sulle competenze idriche successive. La verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.M. 21 T.U. n.216 del 17 agosto 1976 e precisamente +/- 5% da Q_{min} incluso a Q_t escluso e +/- 2% da Q_t incluso a Q_{max} incluso.

Articolo 35 - RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI - DIVIETO

Non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Servizio Idrico e per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CONTRATTI DI FORNITURA

Articolo 36 TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è il richiedente di cui all'Articolo 19, che dovrà sottoscrivere apposito contratto.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o in seguito pagando i rimborsi alla tabella "A" punto a).

Il contratto rimarrà in deposito presso l'Archivio Idrico Comunale e prenderà il numero d'utenza secondo l'ordinamento alfabetico corrispondente.

Articolo 37 - CONTRATTI D'UTENZA, VOLTURE.

Ad ogni utenza, per tale s'intende ogni unità immobiliare o altro sito, dovrà corrispondere apposito contratto redatto su modelli predisposti dal Comune.

I contratti d'utenza potranno essere stipulati:

- 1) Per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori d'allaccio alle condizioni e alle modalità descritte al precedente Articolo 19 e prima dell'installazione del contatore.
- 2) Per le utenze esistenti (vulture dei contratti di fornitura):
 - a - a seguito della domanda di voltura o subentro presentata sia dal titolare che dal subentrante, che dovrà allegare il titolo comprovante il diritto sull'immobile o sito.
 - b - siano state regolarizzate eventuali morosità precedenti a riguardo della stessa utenza; è possibile, in caso di richiesta di uno degli utenti, sottoscrivere atto notorio in cui si dichiara la residenza ove spedire le morosità citate e certificate presso l'ufficio idrico comunale.
 - c - sia allegata la lettura del contatore ai fini della regolare gestione della contabilità sui consumi.

Stesso dicasi per la vendita di qualsiasi attività o solo quote di essa.

Per qualsiasi motivo decada il titolo sull'immobile, il titolare della fornitura e il subentrante sono tenuti alla stipula dell'atto di voltura entro trenta giorni, pena le sanzioni riportate alla tabella B). Nel caso questo non avvenga il titolare del contratto rimarrà responsabile delle spese di gestione e, nell'eventualità di mancati pagamenti, il servizio idrico potrà disporre lo stacco senza che il nuovo usufruttuario della fornitura possa apporre alcuna rivalsa nei confronti del Comune. In caso di morte del titolare di un qualsiasi tipo di fornitura i suoi eredi, a norma di legge, vengono considerati i subentranti; sono tenuti ad osservare le disposizioni prima descritte e le eventuali morosità saranno contestate direttamente a loro.

Articolo 38 - SPESE CONTRATTUALI E ANTICIPI A CARICO DELL'UTENTE

Prima della stipula del contratto di cui al precedente Articolo 3, gli interessati dovranno versare al Comune, secondo le modalità di pagamento in essere:

Per i nuovi allacci:

- a) le spese descritte nella allegata tabella "A".
- b) le spese relative al pagamento del minimo contrattuale dell'anno in corso a partire dal mese in cui viene stipulato il contratto.

Per le vulture:

- c) le spese descritte nell'allegata tabella "A" lettera a) e b). A riguardo delle somme versate per il diritto d'allaccio e per canoni anticipati, il titolare del contratto potrà richiedere al subentrante il rimborso di queste spese, fatto salvo il non coinvolgimento del Comune in caso di non accordo tra le parti; si precisa che il titolare del contratto non è obbligato alla voltura, ma potrà procedere alla cessazione e alla richiesta di stacco della fornitura, che determinerà nuovo contratto per il nuovo utente. Inoltre sono a carico dell'utente i diritti di segreteria dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

Articolo 39 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA - DISDETTA

Tutti i contratti di fornitura, salvo le concessioni speciali e temporanee, sono a tempo indeterminato. Il titolare potrà disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la domanda dovrà essere corredata dei seguenti atti, pena l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste nell'allegata tabella;

- a- Il rilascio di attestazione di avvenuto pagamento di tutto quanto maturato fino alla richiesta di cessazione da parte dell'ufficio idrico. In sostituzione potrà essere allegato atto notorio già descritto all'Articolo 37 p.2/b.
- b - Dichiarazione ove sia indicata la data del giorno e l'ora in cui l'utente si dichiara disponibile ai fini dello stacco della fornitura. L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma, dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e, eseguita l'operazione, dovrà essere redatto apposito verbale, dal quale dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Articolo 40 - USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Idrico e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre assumere la forma scritta.

Articolo 41 - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI - LETTURA DEI CONTATORI

I consumi di ogni utenza sono determinati dalla lettura del contatore. La lettura del contatore si occuperà di inquadrare i consumi su base annuale.

Nel caso l'addetto sia impossibilitato a prendere la lettura per inaccessibilità al contatore, lascerà apposito foglio per l'autolettura, che l'utente è tenuto ad eseguire e comunicarla al Comune.

Qualora per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità torni a verificarsi successivamente, il Comune addebiterà all'utente l'importo corrispondente ad un consumo presunto, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura successivamente effettuata, può anche essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza. La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Articolo 42 TARIFFE - RUOLI DI RISCOSSIONE - INDENNITÀ DI MORA.

Ai minimi contrattuali annui e ai consumi eccedenti determinati come dall'Articolo precedente, vengono applicate le tariffe, determinate dal Comune, nel rispetto delle leggi in vigore.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di legge. I ruoli si distinguono in:

- a) Ruolo dei minimi consumi contrattuali annui;
- b) Ruolo dei consumi eccedenti;

Il minimo consumo d'applicare per determinare i consumi eccedenti sarà proporzionale al minimo consumo annuo consentito;

Le modalità di riscossione ed eventuali rateizzazioni saranno stabilite dalla Giunta Comunale. Per i ritardati pagamenti è stabilita un'indennità di mora riportata alla tabella "B" allegata.

Articolo 43 - PAGAMENTI - MOROSITA' - DISTACCHI

In relazione ad ogni riscossione sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune e affisso nei luoghi deputati sul territorio comunale, un manifesto contenente le scadenze, i servizi, i riferimenti ai periodi e tutte le altre informazioni necessarie affinché sia data la più ampia informazione all'utente dell'emissione dei pagamenti a cui dovranno ottemperare. L'utente che non riceve la bolletta è tenuto a richiederla presso gli uffici comunali, poiché tale motivo non sarà ritenuto valido ai fini dei mancati pagamenti e l'applicazione dei relativi interessi di mora.

La concessione può essere revocata su disposizione del Servizio Idrico per reiterate morosità dell'utente.

I distacchi previsti per le infrazioni rilevate o per morosità seguiranno le seguenti modalità:

- a) Notifica delle infrazioni e/o relative spese; essa dovrà contenere l'avvertenza dello stacco, oltreché le spese a cui andrà incontro l'utente che non assolve ai pagamenti entro i tempi previsti (massimo 60 giorni).
- b) Lo stacco della fornitura dovrà essere effettuato da un tecnico incaricato, che redigerà apposito verbale di cui copia da lasciare all'utente. Per le utenze dove risulterà impossibile effettuare il distacco sarà iniziata direttamente la pratica ingiuntiva.

Articolo 44 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La concessione s'intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Articolo 45 - RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà. L'utente è quindi responsabile dei danni ivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Articolo 46 - PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il servizio ha la facoltà d'inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta o a esigenze di razionamento della fornitura.

Articolo 47 - PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Articolo 48 PAGAMENTI DELL'UTENZA

Le liquidazioni delle competenze stabilite dai ruoli, dalle prestazioni e delle sanzioni, vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento, mediante versamento su C/C/P, o direttamente presso la Tesoreria Comunale, la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

In caso d'inadempienza nei pagamenti, su segnalazione dell'ufficio Idrico, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti, a norma di legge, senza che l'utente possa pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Articolo 49 RIPRISTINO DELLE UTENZE

Per ottenere il ripristino, dopo uno stacco dell'utenza per via di irregolarità nella gestione, l'interessato è tenuto a pagare, oltre le somme relative ai mancati pagamenti e quant'altro maturato, le ulteriori spese sostenute per il ripristino dell'utenza e per le azioni svolte dal servizio. Inoltre dovrà corrispondere nuovamente la spesa per il diritto d'allaccio di cui alla tabella "B".

CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Articolo 50 - CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

In relazione alla disponibilità degli impianti potranno essere fatte concessioni speciali temporanee, alle seguenti condizioni:

- dovranno risultare da apposito contratto;
- non potranno mai essere fatte a forfait;
- dovranno essere sempre rispettate tutte le norme del presente regolamento.

Articolo 51 - TARIFFE PER LE CONCESSIONI SPECIALI TEMPORANEE

Per tutte le concessioni speciali temporanee troverà applicazione il sistema delle tariffe deliberato appositamente dagli organi competenti comunali. Sono inoltre a carico dei richiedenti tutte le spese di allaccio alla condotta pubblica.

Articolo 52 - CONCESSIONI SPECIALI PER CANTIERI EDILI

Le concessioni di acqua per cantieri edili potranno essere fatte solo per lavori autorizzati ai sensi delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie.

Sul contratto dovranno essere riportati gli estremi della Concessione edilizia o della autorizzazione.

Articolo 53 - OBBLIGHI DELL'UTENTE - CONTROLLI

I titolari delle concessioni speciali temporanee sono obbligati al rispetto del presente regolamento al pari delle altre utenze. Esaurito il termine della concessione, nel caso di richiesta di utenza definitiva, si dovrà procedere a voltura. Il Servizio Idrico potrà, in qualsiasi momento, disporre gli eventuali controlli sull'utilizzo della fornitura.

Articolo 54 PAGAMENTI - DURATA DEI CONTRATTI

Le utenze speciali temporanee sono tenute a pagare in anticipo, secondo il quadrimestre d'appartenenza, il minimo consumo contrattuale. Per quanto riguarda le utenze di tipo edile s'intendono tacitamente rinnovate, qualora non pervenga regolare disdetta, sino a tutta la durata della concessione edilizia; per gli altri casi vale la durata dell'autorizzazione.

Al momento della disdetta va allegata la certificazione di fine lavori e per le utenze di tipo edile, un elenco ove si chiariscano i punti previsti per le forniture e gli eventuali proprietari

degli immobili. Eseguita la disdetta è fatto divieto lasciare allacciata la fornitura agli immobili ove non è stato stipulato il contratto di concessione. Per questa infrazione si applicheranno le sanzioni previste alla *tabella "B"* allegata; per le altre disposizioni va applicato quanto previsto all'Articolo 39.

Il contatore installato inizialmente per le concessioni di tipo edile potrà essere utilizzato dal Servizio Idrico nel caso intenda controllare l'esattezza dei consumi delle utenze a valle.

DIVIETI E SANZIONI E ALTRE NORME GENERALI

Articolo 55 – OBBLIGHI E DIVIETI

Il prelievo dell'acqua senza concessione, per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura, l'esecuzione di derivazioni per il prelievo non autorizzate, ogni azione che impedisca la non registrazione dei consumi e che configuri una manomissione dell'impianto è vietata ed è perseguita a norma di legge e del presente regolamento.

L'accertamento di violazioni alle norme del presente regolamento non esclude l'applicazione della pena prevista dall'allegata tabella "B" (8 indennità di prestazioni). In ogni caso, oltre alla penale, dovrà essere corrisposto il pagamento di quanto dovuto in merito ai minimi contrattuali e ai consumi, applicando le tariffe e le norme in vigore sulla base di accertamenti tecnici del Servizio Idrico.

Articolo 56 - SANZIONI

Fatto salvo che il fatto non costituisca violazione ad una norma penale, la violazione alle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito amministrativo ed è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

Quando il fatto è previsto dalla norma penale non si applica la sanzione amministrativa, anche se genericamente indicata, gli organi competenti all'accertamento sono tenuti a trasmettere gli atti d'accertamento alla competente autorità giudiziaria in ottemperanza alle disposizioni del codice di procedura penale.

Per le violazioni alle disposizioni previste nel presente regolamento, si osservano le procedure e quant'altro previsto dal capo I, sezioni I e II, della L. 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fatte salve specifiche determinazioni in relazione a particolari fattispecie, le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con una sanzione amministrativa che va da un minimo di £.300.000 ad un massimo di £. 1.000.000.

Articolo 57 – RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora dal fatto illecito commesso sia derivato un danno ad un bene comunale, l'Amministrazione comunale ha diritto alla rifusione dei danni a norma di legge.

L'accertatore darà comunicazione del fatto al competente servizio tecnico che provvederà alla quantificazione dello stesso ed al ripristino immediato, nell'eventualità in cui dallo stesso possano derivare situazioni di pericolo per la sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità. Le spese sostenute dall'Amministrazione per l'intervento sono poste a totale carico del trasgressore responsabile, il competente settore provvederà nei modi e forme dovute al recupero delle spese.

Articolo 58 – ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E NOTIFICA DELLE INFRAZIONI

Le infrazioni alle norme del presente regolamento sono accertate e verbalizzate da addetti del Servizio Idrico, che possono intervenire accompagnati da agenti della Polizia Municipale,

Per una corretta ed uniforme procedura gli addetti del Servizio Idrico, in caso di accertamento di violazione alle norme del presente regolamento, redigeranno apposito verbale che verrà sottoscritto dagli stessi, contenente gli elementi di luogo e di fatto previsti dalle vigenti norme che sanzionano gli illeciti amministrativi e lo trasmetteranno al Comando di Polizia Municipale che curerà le ulteriori procedure per la notificazione dell'infrazione al trasgressore.

Il Servizio Idrico deve comunicare al Comando di Polizia Municipale ogni stacco di fornitura, trasmettendo contestualmente copia del verbale redatto ai sensi dell'art.43, comma 3° lett. b) del vigente regolamento.

Ogni infrazione da, al Servizio, la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

Articolo 59 – PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, il trasgressore e/o il coobbligato in solido hanno la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione a definizione della violazione entro 60 gg, restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti concernenti i distacchi, il ripristino, penalità ed altro previsto dal presente regolamento.

Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria è esclusivamente ammesso tramite versamento sul conto corrente postale previsto per le sanzioni amministrative ovvero in altre forme all'uopo predisposte. Non è ammesso il pagamento nelle mani degli accertatori.

Articolo 60 – DETERMINAZIONE DI SPECIFICHE SANZIONI

Le violazioni all'art. 40 del presente regolamento sono sanzionate con una somma che va da £. 500.000 a £. 1.000.000, con facoltà di pagamento in misura ridotta della somma di £. 500.000.

Le violazioni all'art. 55, comma 2°, del presente regolamento sono sanzionate con una somma che va da £. 700.000 a £. 1.000.000, con facoltà di pagamento in misura ridotta della somma di £. 700.000.

Articolo 61 - USO DI PRESE PRIVATE IN CASO DI NECESSITA'

Al Sindaco o ad altra Autorità competente è riconosciuta la potestà di usare le prese private in caso di calamità pubbliche ed incendi.

Il quantitativo d'acqua consumata per tale uso verrà detratta dal consumo totale effettuato dall'utente.

Articolo 62- CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà la Giunta Comunale, caso per caso.

Avverso la decisione della Giunta Comunale è ammesso ricorso al Consiglio Comunale.

Articolo 63- DISPOSIZIONI PRECEDENTI

Sono abrogate tutte le disposizioni municipali non compatibili con quelle contenute nel presente regolamento.

Articolo 64 –APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO COMUNE ED ENTRATA IN VIGORE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio unitamente al provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo.

Della sua entrata in vigore dovrà essere dato avviso pubblico mediante apposito manifesto.

ALLEGATI TECNICI AMMINISTRATIVI

TABELLA "A"

Rimborso spese stampati, diritti di sopralluogo, diritto d'allaccio, installazione impianto di lettura.

a)	Rimborso spese stampati	£.	5.000
b)	Diritti d'istruttoria pratica per tutte le utenze	£.	20.000
c)	Diritti d'allaccio per tutte le utenze a tempo indeterminato	£.	100.000
d)	Contributo a fondo perduto per: sopralluoghi, installazione impianto di lettura e collaudo dell'allaccio	£.	60.000
e)	Diritti d'allaccio per utenze temporanee	£.	200.000

Nel caso di allacci condominiali la spesa relativa alla voce c) sarà versata per ogni utenza allacciata.

Su queste spese si applica l'IVA prevista dalle norme vigenti.

TABELLA "B"
Indennità per prestazioni.

Articoli 19- 34	Per verifiche e sopralluoghi a richiesta dell'utente Esclusigli interventi dovuti a cause di forza maggiore	30.000	
Art. 42	Indennità di mora per ritardati pagamenti	10% su base annua	

L'IVA al 10% si applica solo sulle verifiche e sopralluoghi.

TABELLA "C"
Minimo contrattuale

N. PERSONE	TARIFFA	LT. GIORNALIERI
1	1 T	300
2	2 T	400
3	3 T	500
4	4 T	600
5	5 T	700
6	6 T	800
7	7 T	900
8	8 T	1.000

Per ogni componente in più, si aggiungono 100 litri giornalieri.